



CENTRO UNIVERSITARIO PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA@UNIFE)

CENTRO DI INTERESSE STRATEGICO

STATUTO

Articolo 1 - Istituzione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi di Ferrara è istituito il Centro denominato "Centro Universitario per l'intelligenza Artificiale" (IA@UNIFE) con sede in Ferrara, via delle Scienze 27/b.
2. Il Centro si configura come Centro di interesse strategico di ricerca interdisciplinare e di progettazione ed erogazione di iniziative e servizi di supporto alla ricerca, alla didattica e alla terza missione ed è proposto dalla Magnifica Rettore.
3. Tutti i termini del presente Statuto declinati al genere maschile devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 - Scopi e attività

1. Il Centro si propone di promuovere le attività di ricerca, didattica e divulgazione nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale (IA nel seguito), con l'obiettivo di:
 - a) incentivare le attività di ricerca scientifica e applicata nel campo dell'IA;
 - b) favorire l'interdisciplinarietà e la collaborazione tra Dipartimenti, Centri di Ricerca e altri enti accademici sulle tematiche di IA;
 - c) sostenere iniziative di formazione avanzata (master, corsi di dottorato, summer school) in ambito di IA;
 - d) investigare gli impatti dell'IA sulla didattica;
 - e) promuovere il trasferimento tecnologico e l'innovazione verso imprese, pubbliche amministrazioni e società civile;
 - f) rafforzare la posizione strategica dell'Ateneo in reti nazionali e internazionali dedicate all'IA;
 - g) promuovere un uso etico, sostenibile e responsabile delle tecnologie di IA.
2. Per il perseguimento di tali scopi, il Centro svolge le seguenti attività:

- a) coordinamento dei progetti di ricerca di interesse strategico;
- b) organizzazione di convegni, seminari, workshop e attività formative da divulgare in ambito di IA;
- c) promozione della partecipazione dell'Ateneo a programmi nazionali ed europei di ricerca e innovazione

Articolo 3 - Risorse finanziarie

1. Il Centro può disporre delle seguenti risorse:

- a) entrate proprie, ai sensi della normativa vigente;
- b) assegnazioni sul bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale;
- c) ogni altro fondo specificatamente destinato alla realizzazione degli scopi e delle attività del Centro.

Articolo 4 - Risorse umane

1. Il Centro svolge le proprie attività prevalentemente con il personale che aderisce al Centro.

2. Si avvale inoltre del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato dall'Ateneo al Centro nonché del personale tecnico-amministrativo afferente alle strutture della sede amministrativa per gli ambiti di competenza.

Articolo 5 - Adesioni

1. I professori e le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici nonché il personale tecnico-amministrativo interessati possono chiedere di aderire al Centro.

La richiesta di adesione può provenire anche da parte di soggetti esterni all'Ateneo, con competenza specifica nel settore di attività del Centro.

2. Le suddette richieste sono trasmesse per posta elettronica al Direttore del Centro, che le sottopone all'accettazione del Consiglio direttivo, nella prima seduta utile. L'accettazione o la mancata accettazione, adeguatamente motivate, sono comunicate ai richiedenti per posta elettronica.

Articolo 6 - Gestione amministrativo-contabile e patrimoniale

1. La gestione amministrativo-contabile e inventariale del Centro è di competenza dell'amministrazione centrale, attraverso le proprie strutture competenti in materia; il coordinamento del centro è assegnato all'Ufficio E-learning e multimediali.

2. Il consegnatario dei beni mobili e delle immobilizzazioni materiali è il Direttore del del Centro, salva la nomina espressa di un subconsegnatario.

3. È opportuno garantire l'utilizzo condiviso delle attrezzature scientifiche di interesse comune, in particolare per le strumentazione acquisite con dotazione/contributi di Ateneo.

4. Il consegnatario dei locali utilizzati dal Centro per lo svolgimento delle proprie attività è il Direttore del Centro, salva la nomina espressa di un subconsegnatario.

Nel caso di chiusura del Centro, l'assegnazione dei beni e dei locali sarà stabilita dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 - Organi

1. Gli organi del Centro sono:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Direttore.

Articolo 8 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da 7 componenti designati dal Senato Accademico su proposta della Rettore, valutato il possesso delle competenze funzionali agli obiettivi del Centro, di cui:

- a) due componenti scelti tra Professori e Ricercatori afferenti al Dipartimento di Matematica e Informatica;
- b) due componenti scelti tra Professori e Ricercatori afferenti al Dipartimento di Ingegneria;
- c) un componente per i Dipartimenti di area BIO-CHIM-MED;
- d) un componente per i Dipartimenti di area EGUS;
- e) un componente per i Dipartimenti di area SCI-TEC.

Il Direttore è eletto ai sensi del successivo art. 11.

2. Il Consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni rinnovabili.

3. Nel caso in cui uno dei suoi componenti cessa dall'incarico per una qualunque causa, si procede al rinnovo entro 30 giorni; nelle more della ricostituzione dell'organo collegiale, non è pregiudicata la validità della sua composizione. Il mandato del componente sostituito decorre dalla data del decreto di nomina fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

Articolo 9 - Compiti del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento dell'attività del Centro.

2. In particolare:

- a) elegge il Direttore;
- b) approva le richieste di adesione al Centro;
- c) approva, su proposta del Direttore:
 - la programmazione annuale degli obiettivi del Centro e le attività da realizzare, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
 - la relazione annuale sui risultati conseguiti e sulle attività svolte dal Centro, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

Articolo 10 - Funzionamento del Consiglio direttivo

1. La convocazione delle sedute del Consiglio direttivo è inviata dal Direttore del Centro a tutti i componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, tramite posta elettronica.
2. La convocazione contiene l'indicazione della data, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza.
3. Per la validità delle deliberazioni si applica l'articolo 54 dello Statuto dell'Università.
4. I verbali delle sedute riportano:
 - a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - b) l'indicazione dei componenti presenti, assenti e assenti giustificati;
 - c) l'indicazione di chi presiede e di chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante;
 - d) la dichiarazione sulla valida costituzione dell'organo;
 - e) l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - f) la dichiarazione relativa all'avvio della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
 - g) i fatti avvenuti durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti.
5. I suddetti verbali, sottoscritti dal Direttore e dal segretario verbalizzante, sono trasmessi per posta elettronica ai componenti del Consiglio direttivo.

Le convocazioni e i verbali delle sedute devono essere trasmessi per posta elettronica all'ufficio competente dell'Amministrazione centrale così come individuato ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento dei Centri di Ateneo, che provvederà ad inserirli all'interno del sistema di gestione documentale in uso presso l'Università.

Articolo 11 - Nomina del Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti docenti universitari presso l'Università degli Studi di Ferrara.

2. È nominato con decreto rettorale.

3. Le elezioni si svolgono nella prima seduta del Consiglio direttivo, che deve essere convocata dal Decano entro trenta giorni dalla data di nomina del Consiglio stesso. Il Consiglio direttivo decide se la votazione avviene a scrutinio palese o segreto, previa presentazione di candidature.

La votazione può avvenire anche in modalità telematica.

La votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli elettori. Risulta eletto chi ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Il verbale della seduta deve indicare le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e deve essere trasmesso all'ufficio competente dell'amministrazione centrale.

Lo svolgimento della procedura elettorale è supportata dall'ufficio competente dell'Amministrazione centrale.

4. Il mandato del Direttore termina allo scadere del Consiglio direttivo. Il Direttore è rieleggibile.

Nel caso in cui il Direttore cessa dall'incarico per una qualunque causa, si procede al suo rinnovo entro 30 giorni. Il mandato del nuovo Direttore decorre dalla data del decreto di nomina fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

Articolo 12 - Compiti del Direttore

1. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

a) rappresenta il Centro ed ha compiti propositivi;

b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano motivata richiesta scritta;

c) designa il componente del Consiglio direttivo incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento;

d) designa il segretario verbalizzante, individuato in seno al Consiglio direttivo, il quale può essere assistito per la verbalizzazione da un soggetto da lui individuato ed afferente al Centro, autorizzato a prendere parte alle riunioni in qualità di uditore;

e) propone:

- la programmazione annuale degli obiettivi del Centro e le attività da realizzare, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo;

- la relazione annuale sui risultati conseguiti e sulle attività svolte dal Centro, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo;

f) dà attuazione alle delibere del Consiglio direttivo.

Articolo 13 - Modifica del Centro

1. La proposta di modifica del Centro viene presentata dal Consiglio direttivo al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione; deve contenere il testo di Statuto modificato.

2. I Centri sono modificati con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Chiusura del Centro

1. La proposta di chiusura del Centro viene presentata dal Consiglio.

2. Il Centro è chiuso con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico e approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3. La proposta di chiusura può essere presentata direttamente dal Senato Accademico e in tal caso il Centro è chiuso con decreto del Rettore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

4. La proposta di chiusura può altresì essere presentata direttamente dal Consiglio di Amministrazione e in tal caso il Centro è chiuso con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico.

5. In caso di accertata inattività dei Centri per un periodo continuativo di 18 (diciotto) mesi, la chiusura degli stessi sarà disposta d'ufficio salvo l'iter di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 15 - Programmazione annuale degli obiettivi e delle attività

1. Il Direttore del Centro, entro il mese di settembre di ogni anno, predisponde la programmazione degli obiettivi e delle attività del Centro per l'anno successivo.

Tale programmazione deve essere approvata dal Consiglio direttivo e trasmessa per posta elettronica al Rettore che, per il tramite dell'ufficio dell'Amministrazione centrale competente, provvederà a sottoporla all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 - Relazione sulle attività dei Centri

1. Il Direttore del Centro, entro il mese di settembre di ogni anno, redige una relazione sull'attività svolta. Tale relazione deve essere approvata dal Consiglio direttivo e trasmessa per posta elettronica

al Rettore che, per il tramite dell'ufficio dell'Amministrazione centrale competente, provvederà a sottoporla all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

3. La relazione deve contenere:

- a) l'esposizione sintetica dei risultati conseguiti e delle attività svolte;
- b) l'elenco degli eventuali contratti o convenzioni stipulati con enti pubblici e privati;
- c) l'elenco dei costi sostenuti e dei ricavi incassati nell'anno, predisposto dal segretario.

Articolo 17 - Entrata in vigore dello Statuto e attivazione del Centro

1. Il presente Statuto entra in vigore nella data indicata nel decreto rettorale di istituzione del Centro.

2. L'attivazione del Centro decorre a partire dal 1° gennaio 2026.